

# CONTE&CERVICOMMERCIALISTIASSOCIATI

## PARTNERNELLACRESCITADELL'IMPRESA



**Dott. Mario Conte**  
Ragioniere Commercialista  
Revisore Legale

**Dott. Giovanni Orso**  
Dottore Commercialista  
Revisore Legale

**Rag. Pierluigi Martin**  
Consulente Aziendale

**Dott.ssa Sara Martinazzo**  
Dottore Commercialista  
Revisore Legale

**Dott.ssa Marta De Zen**  
Dottore Commercialista  
Revisore Legale

**Dott.ssa Paola Ongarato**  
Dottore Commercialista  
Revisore Legale

**Dott. Michael Favrin**  
Esperto Contabile

**Dott.ssa Diana Mozzato**  
Dottore Commercialista  
Revisore Legale

### Circolare n. 1 / 2024

Castelfranco Veneto, 16 gennaio 2024

Spett.li

**CLIENTI**

## NOTE DI CREDITO NELLE PROCEDURE CONCORDATARIE

Con la presente Circolare, si riassumono le principali regole in tema di emissione delle note di credito nelle procedure concordatarie.

Per ogni situazione particolare, si prega tuttavia di confrontarsi con lo Studio.

### ➤ **Procedure concordatarie avviate prima del 26.5.2021**

Per le procedure concordatarie avviate **prima del 26.5.2021**, in caso di mancato pagamento, anche parziale, del corrispettivo, da parte del cessionario o committente, secondo la prassi amministrativa il cedente o prestatore può emettere la nota di variazione in diminuzione:

- ✓ **per il fallimento, in presenza di piano di riparto**, in seguito alla pubblicazione del decreto con il quale il giudice delegato stabilisce tale piano (ris. 120/E/2009) o, più prudentemente, **decorso il termine per le osservazioni al piano di riparto (15 giorni dalla comunicazione)** (C.M. 77/E/2000 e risposta a interpello 328/E/2019);
- ✓ **per il fallimento, in assenza del piano di riparto, alla scadenza del termine per il reclamo (10 giorni) avverso il decreto di chiusura della procedura** (ris. 155/E/2001 e ris. 195/E/2008);
- ✓ per il **concordato preventivo liquidatorio o con continuità aziendale** (art. 186-bis del RD 267/42), con la definitività della sentenza di omologazione e al rispetto da parte del debitore concordatario degli obblighi ivi assunti (C.M. 77/E/2000, circ. 8/E/2017, § 13.2, risposta a interpello 801/E/2021; in altri termini, **rileva il compimento del piano di riparto** (risposta a interpello 113/E/2018);
- ✓ per la **liquidazione coatta amministrativa, con il decorso dei termini per l'approvazione del piano di riparto** (C.M. 77/E/2000)

### ➤ **Procedure concordatarie avviate dal 26.5.2021**

In caso di mancato pagamento, anche parziale, del corrispettivo, da parte del cessionario o committente, **il cedente o prestatore può emettere la nota di variazione "a partire dalla data in cui quest'ultimo è assoggettato a una procedura**

# CONTE&CERVICOMMERCIALISTIASSOCIATI

## PARTNERNELLACRESCITADELL'IMPRESA

**concorsuale"** (art. 26 co. 3-bis lett. a) del DPR 633/72, applicabile alle procedure concorsuali avviate dal 26.5.2021 compreso; art. 3-bis del DL 288/2021).

Nello specifico (art. 26 co. 10-bis del DPR 633/72), il debitore si considera **assoggettato alla procedura concorsuale a decorrere, rispettivamente, dalla data:**

- della sentenza dichiarativa del fallimento;
- del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa;
- del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo;
- del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

L'emissione della nota di variazione in diminuzione non è preclusa al cedente o prestatore (creditore) che non abbia effettuato l'insinuazione al passivo del credito corrispondente (circ. 20/E/2021).

Qualora il **corrispettivo sia pagato, in tutto o in parte, successivamente alla data di avvio della procedura concorsuale, il cedente o prestatore deve effettuare una variazione in aumento** (art. 26 co. 5-bis del DPR 633/72).

**Di riflesso, il cessionario o committente, previa registrazione del documento di addebito, ha il diritto di portare in detrazione,** ai sensi dell'art. 19 del DPR 633/72, l'IVA corrispondente alla variazione in aumento.

### ➤ **Altre procedure concorsuali**

Per le procedure "assimilate" alle procedure concorsuali, la nota di credito, a fronte del mancato pagamento (anche parziale) del corrispettivo da parte del cessionario o committente, può essere emessa a partire dalla data:

- del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti;
- **di pubblicazione nel Registro delle imprese di un piano attestato di risanamento.**

Di seguito si propone uno schema riassuntivo:

Procedura	Data in cui il debitore si considera assoggettato alla procedura e conseguente possibilità recupero Iva	Note
<b>Fallimento (novità co.3-bis/a)</b>	data sentenza dichiarativa del fallimento	Ante modifica DL 73 recupero ammesso solo a «fine procedura»
<b>Liquidazione coatta amministrativa (novità co. 3-bis/a)</b>	data provvedimento dispositivo che ordina la liquidazione coatta	Come sopra
<b>Concordato preventivo (novità co.3-bis/a)</b>	data decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo (del debitore)	Come sopra
<b>Amministrazione straordinaria grandi imprese in crisi (novità co.10-bis)</b>	data decreto dispositivo della procedura di amministrazione straordinaria	Ante modifica DL 73 recupero non previsto (1)
<b>Ristrutturazione del debito ex art. 182 bis R.D. 267/42 (conferma nel co.3-bis/a)</b>	data decreto di omologa	Recupero previsto dal 13/12/2014 (DL 175/14; C.AdE 31/E/2014 § 22)
<b>Piano attestato ex art. 67, co.3/d, R.D. 267/42 (conferma nel co.3-bis/a)</b>	data pubblicazione Registro imprese	Come sopra

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali Saluti  
**Conte&Cervi Commercialisti Associati**